

Associazione Professionale S.N.O.I.
Società Nazionale Odontoiatria Italiana

REGOLAMENTO

Art. 1 – SOCI - Requisiti di adesione e categorie

Per aderire all'Associazione occorre essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- *essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;*
- *avere il pieno godimento dei diritti civili; non essere stato dichiarato fallito,*
- *non aver riportato condanne per delitti o reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero non aver riportato condanne per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e comunque condanne non inferiori a due anni per ogni altro delitto non colposo, salvo che sia sopraggiunta riabilitazione;*

Inoltre, per gli associati Ordinari:

- *essere in possesso dei requisiti di competenza medico-chirurgiche relative al settore e/o di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentarie;*
- *esercitare l'attività di servizi e consulenza nelle materie medico-chirurgiche relative al nostro settore.*

Art. 2 - Modalità di ammissione

- a. 1. *L'organo territoriale competente a ricevere la domanda di iscrizione è la Sezione Provinciale. La domanda di iscrizione va presentata alla Sezione della provincia ove il richiedente è iscritto all'Ordine Professionale o dove svolge attività professionale.*
- b. 2. *Nel caso di domanda di iscrizione presentata presso la Sezione di provincia diversa rispetto all'Ordine di appartenenza deve essere rilasciato nulla-osta scritto, datato e firmato dal Presidente e almeno da due componenti del Consiglio Provinciale della Provincia dell'Ordine di appartenenza.*
- c. 3. *La domanda d'iscrizione deve essere redatta su apposito modulo approvato dall'Esecutivo Nazionale. La stampa e distribuzione alle Sezioni Provinciali è ad esclusiva cura della Segreteria Nazionale.*
- d. 4. *Alla domanda di iscrizione va allegato il certificato di iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza o autocertificazione secondo le norme di legge e nell'ipotesi in cui si richiede l'iscrizione per trasferimento da altra Sezione Provinciale, va specificata la Sezione Provinciale di provenienza.*
- e. 5. *Per gli aspiranti Soci uditori è necessario allegare il certificato di iscrizione al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria che attesti quanto stabilito all'art. 3 comma 3 dello Statuto.*
- f. 6. *La domanda di iscrizione è valutata discrezionalmente dal Consiglio Provinciale, o su delega dello stesso, dall'Esecutivo Provinciale, che può accoglierla o respingerla: in quest'ultimo caso ne dà comunicazione scritta al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo a data certa di ricezione.*
- g. 7. *Il diniego di accettazione può essere impugnato dal richiedente con ricorso scritto, inviato con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Esecutivo Regionale che decide, in via definitiva, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. certificato di residenza;*
- h. 8. *Entro 7 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda, il Socio dovrà versare la quota associativa per l'anno in corso alla nuova Sezione di appartenenza.*

Art. 3 - Quote associative

Le quote associative annuali e l'importo di competenza delle Sedi Provinciali sono determinate, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

A completamento di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 dello statuto il Consiglio Direttivo Nazionale potrà deliberare quote diversificate in presenza di studi associati, di società tra professionisti, e di studi gestiti da parenti di 1° grado, da parenti di 2° grado o di coniuge.

Le quote vengono rimosse entro il 31 marzo di ogni anno dalla Tesoreria Nazionale che entro i novanta giorni successivi deve comunicare alla Sede Provinciale l'elenco degli associati paganti e trasferire le relative quote di ristorno. Per le quote incassate nel periodo 1 febbraio / 31 dicembre il ristorno avverrà sempre entro 90 giorni, da fine mese.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire di volta in volta contributi a favore delle Sedi Provinciali di nuova costituzione, di quelle dotate di sede propria o di quelle che svolgano particolari attività di aggiornamento professionale, sentito anche il parere non vincolante del Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 4 - Decadenza e riammissione dell'Associato

La decadenza dalla qualità di associato di cui agli art. 9 e 10 dello Statuto è pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale che la notifica all'interessato.

Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione, depositando il ricorso presso la segreteria nazionale che ne dà immediata comunicazione al presidente del Collegio.

L'Associato che sospende l'attività per almeno quattro anni consecutivi potrà successivamente presentare domanda di riammissione indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale ed alla Commissione di iscrizione e di esame. Seguirà l'iter previsto dal precedente art. 2.

Decorso il quadriennio di sospensione dell'attività e fino alla sua eventuale riammissione, l'associato decade da qualsiasi carica ricoperta e non ha diritto di voto.

Art. 5 - Polizza assicurativa

L'Associato Ordinario è obbligato a sottoscrivere e rinnovare annualmente una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per i rischi professionali.

Sono esonerati dalla sottoscrizione della polizza assicurativa gli associati iscritti nell'elenco Speciale e gli associati Onorari.

Art. 6 - Assemblea degli Associati (Convocazione)

L'Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli Associati a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Entro tale termine il Consiglio Direttivo pubblica sul sito, nell'area riservata, e/o invia agli associati con altre modalità tutti i documenti relativi agli argomenti da discutere in assemblea, fermi restando i diversi termini fissati dall'art. 19 dello Statuto per la pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo. Qualora la convocazione abbia per oggetto l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, i bilanci sono pubblicati sull'apposita sezione del sito immediatamente dopo la ratifica.

La richiesta di convocazione straordinaria, indirizzata al Presidente Nazionale, può essere effettuata per iscritto da almeno un quinto degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta e deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno; in tal caso, il Presidente deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea potrà svolgersi anche con l'utilizzo di servizi telematici e tecnologie informatiche e con sistemi di voto certificati che ne garantiscano comunque la certezza della presenza e la certezza del voto

Art. 7 - Assemblea degli Associati (Costituzione e funzionamento)

L'Assemblea degli Associati è regolata dagli articoli 12, 13, 14, 15 dello Statuto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, degli associati che hanno pagato la quota associativa per l'anno corrente almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. In prima convocazione, quando è rappresentata la maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto; in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, degli associati che hanno pagato la quota associativa per l'anno corrente almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

In prima convocazione, quando sono rappresentati i 3/4 degli Associati aventi diritto; in seconda convocazione quando è rappresentato almeno il 50 per cento più 1 degli associati aventi diritto.

Le deleghe sottoscritte dal delegante e dal delegato e accompagnate dal documento di identità del delegante, devono pervenire alla Sede Nazionale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea unitamente all'elenco riepilogativo degli Associati deleganti e delegati. Le deleghe pervenute oltre tale termine non saranno considerate valide. Ciascun delegato può essere portatore di massimo quattro deleghe.

La validità delle deleghe è accertata, entro il giorno prima della data dell'assemblea e con apposito verbale, da un Comitato di verifica composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è aperta dal Presidente Nazionale il quale, verificata la validità della riunione in prima o in seconda convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.

I lavori assembleari sono aperti dal Presidente Nazionale con la relazione sull'andamento dell'Associazione.

Di seguito, il Presidente dell'Assemblea dà lettura dell'ordine del giorno e ne regola il funzionamento.

Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'Assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non vi sia larga maggioranza. Le votazioni che riguardano le persone possono svolgersi a scrutinio segreto.

I verbali dell'Assemblea degli Associati sono conservati in apposita raccolta presso la Sede Nazionale per la consultazione da parte degli Associati.

Qualora il Consiglio Direttivo deliberi forme diverse di svolgimento dell'assemblea e di votazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, dovrà nominare un'apposita commissione che ne stabilirà le modalità di attuazione.

Art. 8 - Incompatibilità

A completamento da quanto previsto nello Statuto, sono incompatibili tra loro le seguenti cariche:

- componente del consiglio direttivo nazionale;*
- componente del collegio dei revisori contabili;*
- componente del collegio dei probiviri;*
- presidente provinciale.*

Art. 9 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 4 (quattro) mesi ed in via straordinaria quando particolari esigenze lo richiedano.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

In particolari casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, oppure a mezzo fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima. La richiesta di convocazione può avvenire anche da parte della maggioranza dei suoi componenti e deve essere, in tal caso, inviata al Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno. Se entro 10 (dieci) giorni il Presidente non provvede alla convocazione, i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione, con le modalità previste dal comma precedente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o in assenza di entrambi dal Consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario verbalizzante e dà lettura dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono svolgersi a scrutinio segreto.

Qualora un componente, di nomina presidenziale, si dimetta o sia assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può dichiararne la decadenza e provvedere ad una nuova nomina, scegliendo il sostituto tra gli associati.

Nel caso di dimissione o revoca di un Consigliere eletto dall'Assemblea, subentra il primo dei non eletti.

Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da consegnare in copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo.

Ai fini dei provvedimenti di cui all'ultimo capoverso degli articoli 9 e 10 dello Statuto, il Consiglio Direttivo invia un'apposita lettera di contestazione al singolo o all'organismo, invitandoli a presentare le controdeduzioni entro quindici giorni. Nei successivi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni e sempre che non le accolga decidendo di non procedere, il Consiglio Direttivo, sentita la Commissione deontologica, adotta il provvedimento di revoca verso il quale si potrà proporre reclamo mediante ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla comunicazione.

Dopo che il provvedimento di revoca è divenuto definitivo il singolo o l'organismo devono, entro 15 giorni, consegnare tutta la documentazione in loro possesso al Consiglio Direttivo Nazionale, dietro stesura di apposito verbale di consegna.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale potranno svolgersi anche con l'utilizzo di servizi telematici e tecnologie informatiche e con sistemi di voto certificati che ne garantiscano comunque la certezza della presenza e la certezza del voto.

Art. 10 - Commissioni

Le commissioni sono formate da un numero massimo di tre componenti. Tuttavia, per particolari esigenze, opportunamente relazionate e motivate, il presidente della commissione potrà chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale l'allargamento del numero dei componenti.

La Commissione, a maggioranza dei componenti, può adottare il proprio regolamento di funzionamento, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 11 - Collegio dei Revisori Contabili (Convocazione e funzionamento)

Il Collegio dei Revisori Contabili è convocato dal suo Presidente almeno ogni 90 giorni. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni e dei controlli effettuati viene redatto verbale, depositati presso la sede nazionale, da inserire nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 12 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei proviviri svolge il proprio mandato in piena autonomia con le più ampie facoltà di indagine e ricognizione.

Il collegio dei proviviri viene convocato dal presidente entro 10 giorni dal ricevimento di controversie cui viene investito ai sensi dello Statuto; il termine della riunione viene fissato, nell'avviso di convocazione, in una data non superiore a 30 giorni.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il collegio.

Il collegio decide a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, si decide in senso favorevole al ricorrente.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato, viene notificato alle parti nei 15 giorni successivi e depositato presso la Sede nazionale.

Il componente il collegio decade dopo 2 assenze non giustificate. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Il Collegio, su convocazione del presidente ed a maggioranza dei componenti, emana il proprio regolamento di funzionamento.

Il presidente può convocare il collegio ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.

Art. 13 - Rimborsi ed indennità

I rimborsi e le indennità sono deliberati dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 14 - Sedi Provinciali, Regionali e Sedi Nazionali Secondarie

L'associazione può avere Sedi secondarie nazionali.

Gli Organi territoriali sono costituiti dalle Sezioni Provinciali e dai Dipartimenti Regionali.

Gli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali possono avere autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile nell'ambito delle somme costituite dall'ammontare delle quote associative di pertinenza (ristorni) come previsto dal Regolamento e dei beni destinati al rispettivo funzionamento.

Le ripartizioni territoriali rispondono direttamente nei confronti dei terzi delle obbligazioni assunte da coloro che ne hanno la rappresentanza. Qualora la pretesa sia fatta valere sul fondo Nazionale, gli Organi Nazionali hanno diritto di rivalsa sui beni destinati al funzionamento dell'Organo territoriale e su coloro che hanno agito per tale organo (art. 38 c.c.).

La concessione dell'utilizzo dell'acronimo S.N.O.I. a terzi deve essere autorizzata dagli Organi esecutivi nazionali.

Il Referente Regionale - Viene prevista la figura del "referente regionale" il quale, nominato dal consiglio direttivo si occuperà delle politiche, organizzative e gestionali relative alla regione di pertinenza; Egli agirà nell'interesse dell'associazione e dietro diretto mandato e supervisione del Consiglio Direttivo nazionale al quale dovrà rendere conto del suo operato. Il Referente Regionale Funge da coordinatore delle sedi provinciali (e/o gli associati) e da collegamento tra le sedi provinciali ed il consiglio nazionale e si occuperà di coordinare la varie Sedi Provinciali (ove esistenti):

Le Sedi Provinciali sono le strutture alle quali risultano iscritti almeno cinque associati. Sono organi delle Sedi Provinciali:

- *L'Assemblea degli Associati Provinciali;*
- *il Consiglio Direttivo Provinciale;*
- *il Collegio dei Revisori.*

Nel caso in cui in una sede provinciale risultassero iscritti meno di cinque associati questi potranno aderire a sedi provinciali confinanti. In presenza di un numero da 5 a 20 gli associati possono autonomamente decidere se costituire o meno la sede provinciale. In assenza di sede provinciale gli associati eleggeranno un Referente che svolgerà il ruolo di consiglio direttivo. Oltre i 20 associati è invece obbligatoria la costituzione della sede provinciale, che adotterà lo schema di statuto predisposto dalla sedenazionale. La convocazione della prima assemblea degli associati per la costituzione della sede provinciale viene diramata dal Presidente Nazionale, il quale potrà nominare un suo rappresentante a presenziare alla riunione.

Art. 15 - Assemblea provinciale degli Associati (Convocazione)

L'Assemblea provinciale degli Associati, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli Associati a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Entro tale termine il Consiglio Direttivo pubblica sul sito, nell'area riservata, e/o invia agli associati con altre modalità tutti i documenti relativi agli argomenti da discutere in assemblea.

La richiesta di convocazione straordinaria, indirizzata al Presidente provinciale, può anche essere effettuata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta stessa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Presidente provinciale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo, alla convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, provvede il Presidente Nazionale fissando la data della riunione non oltre i 30 giorni successivi.

Art. 16 - Assemblea degli Associati Provinciali (Costituzione e funzionamento)

L'Assemblea provinciale degli associati è validamente costituita: in prima convocazione, quando è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale alla data della convocazione; in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

Ciascun delegato può essere portatore al massimo di 2 deleghe. Le deleghe, sottoscritte dal delegante e dal delegato ed accompagnate da un documento identificativo degli stessi, devono essere presentate in assemblea.

La validità delle deleghe è accertata, dagli scrutatori nominati dall'assemblea. Sulle eventuali controversie relative alla validità delle deleghe, decidono, seduta stante, inappellabilmente ed a maggioranza, tre arbitri scelti tra gli associati presenti.

Le deliberazioni degli Associati sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti.

L'Assemblea è aperta dal Presidente provinciale il quale, verificata la validità della riunione in prima o in seconda convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'assemblea ed il Segretario.

Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non vi sia larga maggioranza.

In occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro 60 giorni dalla deliberazione, il presidente dell'assemblea trasmette, per conoscenza, copia del verbale alla sede nazionale.

I verbali dell'Assemblea degli Associati sono conservati in apposita raccolta presso la Sede provinciale per la consultazione da parte degli Associati.

Art. 17 - Consiglio Direttivo provinciale

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 4 mesi ed in via straordinaria quando particolari esigenze lo richiedano.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

In particolari casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, oppure a mezzo fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima. La richiesta di convocazione può avvenire anche da parte della maggioranza dei suoi componenti e deve essere, in tal caso, inviata al Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno. Se entro 10 (dieci) giorni il Presidente non provvede alla convocazione,

i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione, con le modalità previste dal comma precedente. Il Consiglio si intende comunque validamente costituito e atto a deliberare, pur in assenza di formale convocazione, con la presenza della totalità dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi dal consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.

All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario verbalizzante e dà lettura dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono svolgersi a scrutinio segreto.

Qualora un componente si dimetta o sia assente per tre volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può dichiararne la decadenza con il conseguente subentro del primo dei non eletti. Qualora non vi fosse questa figura il consiglio direttivo provinciale dovrà convocare una assemblea straordinaria per la elezione di un nuovo consigliere.

Nel caso i cui il Presidente provinciale rassegni le dimissioni dovrà convocare, entro 30 giorni, un'assemblea straordinaria degli associati. Ove ciò non avvenisse provvederà, nei successivi 30 giorni, il Vice Presidente. Solo in presenza di impossibilità a rinnovare le cariche il Presidente Nazionale nomina un Commissario.

Il Commissario nominato, che avocherà a sé tutte le funzioni del Presidente e del Consiglio Direttivo Provinciale, resterà in carica fino ad un massimo di 4 (quattro) mesi, entro i quali dovrà mettere in atto tutti gli adempimenti per la nomina del nuovo Presidente.

Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da consegnare in copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Collegio Provinciale dei Revisori

Per quanto riguarda le norme sul Collegio Provinciale dei Revisori, si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In deroga a quanto precedentemente previsto:

- *il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori può essere un Associato di un'altraprovincia;*
- *nelle Sedi Provinciali con un numero di Associati inferiori a 50 (cinquanta) le funzioni abitualmente svolte dal Collegio dei Revisori possono essere ricoperte da un solo componente, anche di un'altraprovincia.*

Art. 19 - Azioni disciplinari

Per l'adozione di qualsiasi decisione, relativa ad azioni disciplinari nei confronti degli associati, gli organi competenti devono attenersi allo specifico codice etico-deontologico e relativo mansionario emanati dall'Associazione o in difetto, da eventuale codice etico-deontologico di altra associazione nazionale e/o dalle norme dello statuto e del regolamento.

L'organo competente, secondo la gravità del caso, e con riferimento a quanto previsto dal codice etico-deontologico, potrà emettere uno dei seguenti provvedimenti:

- *richiamo;*
- *biasimo;*
- *sospensione dall'esercizio di cariche e/o diritti associativi per un periodo non superiore a 180 giorni;*
- *espulsione.*

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

- I consigli direttivi provinciali potranno nominare, tra i presidenti provinciali della regione, un coordinatore regionale. Questi avrà le funzioni:

- *di stipulare protocolli di intesa con gli Enti che ne facessero richiesta*
- *di promuovere, di concerto con le sedi provinciali e con la sede nazionale, iniziative nell'ambito della regione di competenza.*

Il pagamento della quota associativa nel termine previsto dall'art. 3 del presente regolamento è la manifesta volontà e la condizione necessaria per rinnovare la partecipazione e l'utilizzo dei servizi associativi per l'intero anno.

Sono vincolanti e prevalenti le norme previste dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, in particolare per quanto attiene l'aggiornamento e la polizza assicurativa professionale. La mancata osservanza di questi due obblighi, per almeno tre anni, comporta l'applicazione delle azioni di cui all'art. 19 del regolamento.

Art. 21 – Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore e produce effetti dalla data di approvazione.

Approvato il 28.03.2021